

IL SINDACO

VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353 avente ad oggetto “legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” che individua

- dal 15 giugno al 30 settembre il periodo di massimo rischio di incendio boschivo;
- i periodi di allerta: tutti i fine settimana nonché i giorni festivi non domenicali dall’inizio di maggio alla fine di ottobre;

RITENUTO, al fine di rendere più capillare l’informazione preventiva, di dover dare la massima diffusione alle prescrizioni per la prevenzione degli incendi specificandole in relazione alle caratteristiche locali;

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267

RAMMENTA CHE

Nel periodo tra il 15 giugno ed il 30 settembre e nei periodi di allerta come in premessa definiti, nelle zone boschive e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti, è vietato compiere azioni che possano creare pericolo mediato o immediato di incendio e che è assolutamente vietato:

- 1) L’abbandono e l’accensione di immondizie o di rifiuti di qualsiasi natura;
- 2) L’abbruciamento di stoppie o di residui di lavorazioni se non nei limiti e con le modalità di cui all’autorizzazione preventiva;
- 3) L’accensione non preventivamente autorizzata di fuochi per qualsivoglia finalità (ripulitura da erbe ed arbusti, *barbecues*, fuochi di artificio in sagre paesane o manifestazioni varie, fuochi di bivacco, di campeggi temporanei, etc.)

DISPONE CHE

Nel periodo di massima pericolosità degli incendi, l’abbruciamento di stoppie e comunque l’accensione di fuochi può essere eseguito solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comando della Stazione Forestale (sito in Rocca di Papa, via E. Ferri n.32 tel. 06/94288032), da richiedersi almeno 48 ore prima dell’accensione, per iscritto indicando:

- a) Generalità dell’esecutore e/o responsabile dell’operazione di abbruciamento il quale assume le responsabilità civili ed al quale verranno riferite quelle penali per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di irregolarità compiute prima, durante e dopo l’abbruciamento medesimo;
- b) Ubicazione del terreno sul quale l’abbruciamento avrà luogo;
- c) Data, ora di inizio e presunta ora del termine;
- d) Numero e nominativi delle persone impiegate nell’operazione;
- e) Prescrizioni tecniche (disposte dall’autorità forestale o proposte dall’esecutore e/o dal responsabile dell’operazione di abbruciamento), da attuare per evitare il rischio di

propagazione di incendi, tra le quali in particolare, la perimetrazione del terreno con solchi di aratro di varia larghezza ed altri accorgimenti frangifuoco, valutazione delle condizioni meteorologiche, disponibilità di acque e/o attrezzature antincendio , etc.

ORDINA

ad enti e privati, possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, a prato, a pascolo o anche incolti, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi, di attuare i seguenti interventi preventivi:

1. la perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 se adiacenti linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:
 - a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
 - c) terreni incolti;

I terreni di cui alla precedente lettera c), adiacenti a vie di transito o ricadenti in aree residenziali devono essere tenuti completamente sgombri da erbe infestanti, arbusti o rifiuti di qualsiasi genere.

2. La ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974 n. 61.
3. Analoga operazione deve essere effettuata da parte degli enti (ANAS, FS, amministrazioni provinciali e comunali, etc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (ad eccezione delle specie protette ai sensi della L.R. 61/74) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti compreso il codice della strada.

Ai proprietari ed ai possessori a qualsiasi titolo di terreni che trasgrediscono le prescrizioni di cui sopra, responsabili dei danni conseguenti alla trasgressione si applicano, oltre ad eventuali provvedimenti di natura penale, le sanzioni di legge

RAMMENTA

La necessità di segnalare con la massima tempestività qualsiasi focolaio avvistato ai numeri telefonici sotto riportati:

Coordinamento Prov.le Corpo Forestale dello Stato di Roma tel. 06/440661;

Coordinamento Regione Lazio Corpo Forestale dello Stato tel. 06/65932208;

Numero Verde Corpo Forestale dello Stato tel. 1515 (24 ore).

Il presente atto è immediatamente esecutivo ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Ne viene altresì inviata copia alla P.M., all'Ufficio Tecnico Comunale, al Corpo Forestale dello Stato, v. Enrico Ferri, 63 - Rocca di Papa.

IL SINDACO
dott. Mauro Ghelfi